

primi chiamati, purchè discendenti dall'attuale possessore, o ad ogni altro primo o primi chiamati se il possessore attuale non avrà prole chiamata dalle tavole di fondazione, ed avrà oltrepassato gli anni sessanta; con che i predetti chiamati si trovino viventi al tempo della promulgazione della presente legge.»

Emendamento del medesimo all'articolo 4 proposto dalla Commissione:

Sostituirmi l'articolo 3 del progetto ministeriale.

Emendamento del deputato Franchi all'alinea dell'art. 3 del progetto della Commissione:

« Ma se al tempo della promulgazione di questa legge l'attuale possessore avrà oltrepassato gli anni 60 ed avrà prole o discendenza, potrà disporre della metà di essi, ritenendo l'usufrutto dell'altra metà che sarà tenuto a conservare, per essere divisa fra i suoi successibili all'epoca della sua morte, secondo il disposto delle leggi nelle successioni intestate in allora vigenti.

« Se non avrà prole nè discendenza, ed avrà oltrepassata la detta età, » ecc. (Come nel progetto)

Emendamento del deputato Fagnani all'articolo 3:

Si chiede la soppressione del 2°, 3° e 4° alinea di questo articolo.

Emendamento del deputato di San Martino:

Soppressione del 1°, 2° e 3° alinea dell'articolo 3;

Soppressione dell'articolo 4, e sostituzione al medesimo del seguente:

« I possessori delle commende saranno invitati a dichiarare se intendano obbligarsi di pagare, loro vita natural durante, la decima o la mezza decima cui erano tenuti per la commenda. Ricusandosi, decadranno dalla concessione loro fatta coll'articolo 6 della presente. »

Emendamento dei deputati Torre, Cabella, Bonelli, Vincenzo e Giuseppe Ricci, e Benso all'articolo 8:

« La metà riservata all'immediato successore dalle leggi svincolative della repubblica ligure del 22 e 26 marzo, 8 e 16 giugno 1799, e che al momento della pubblicazione della presente legge non sarà ancora devoluta all'immediato successore in esse contemplato, è considerata come un vero fedecommissario, primogenitura o maggiorasco, ed è svincolata nell'attuale possessore, nei modi ed a termini delle precedenti disposizioni. »

La parola è al deputato Demarchi sulla discussione generale.

DEMARCHI. Signori, ho avuto l'onore di far parte della Commissione nominata a riferire su questa legge, e, se sono stato pienamente d'accordo co' miei colleghi sul principio dell'immediato svincolamento, che, qual necessaria conseguenza delle nuove nostre istituzioni, vi vediamo finalmente stabilito; se ho accolto con gioia la proposizione di rivocare l'assurdo, iniquo ed immorale editto sui maggioraschi del 14 ottobre 1837, non ho potuto a meno di dissentire dalla maggioranza su certi particolari d'applicazione, nei quali mi è parso che si ledesse la giustizia a danno dei privati.

Quindi io mi sono determinato ad appellare in tal parte alla Camera dal giudizio della maggioranza della Commissione, e mi accingo ora a dimostrarvi come, a mio avviso, nell'adottare un principio giustissimo e d'ordine pubblico, noi corriamo rischio di spingerlo troppo oltre, e, senza migliorare la pubblica causa, metter mano nei privati interessi e danneggiare molte persone che riposano tranquille sulla fede di diritti acquistati.

Se è cosa che interessa l'ordine pubblico lo svincolamento

assoluto ed immediato dei fedecommissari, delle primogeniture, dei maggioraschi e delle commende, e la proibizione di creare nuovi vincoli di questa natura, il pubblico interesse è in ogni sua parte soddisfatto, allorchè i beni così vincolati rientrano nel comune commercio e rimangono soggetti, come tutti gli altri, a favore del pubblico erario, ai soliti diritti di mutazione di proprietà; ma l'attribuire tutta la proprietà di questi beni svincolati all'attuale possessore, non tenendo conto dei chiamati (tranne una sola eccezione), a me pare che non solamente non sia consigliato da alcun pubblico interesse, ma sia contrario ai principii di giustizia e di equità che principalmente ci debbono muovere nel regolare questa materia.

Io trovava già non del tutto giusto il progetto ministeriale della legge, là dove nella *linea diretta* conferisce tutta la proprietà dei beni svincolati all'attuale possessore, quando abbia *prole chiamata*. Ancora più ingiusto dovei quindi trovare l'emendamento proposto dalla Commissione, che, non badando agli *ulteriori chiamati d'altra linea*, darebbe all'attuale possessore la libera proprietà di tutto nel caso che avesse *prole chiamata o non chiamata*, come risulta dalle sue espressioni nell'articolo 3 emendato, dove si parla in genere di *prole o discendenza*.

Nel primo caso io credo che si fa torto ai chiamati discendenti dell'attuale possessore. Nel secondo, l'espressione generale di *prole*, che comprende anche la *non chiamata*, nuoce ai diritti de' chiamati di altra linea. Ed in ambi i casi sono d'avviso che si possa, senza alcun inconveniente, anzi si debba, a termini di ragione e di giustizia, tener conto di diritti che si hanno a riguardare come acquistati, a cui non si potrebbe passar sopra senza arrecare un grave perturbamento in molte famiglie.

Comincio dal caso in cui, omessi i chiamati della linea diretta, si attribuisce tutta la proprietà all'attuale possessore.

A difesa di questo sistema odo dire che in tal modo si provvede meglio all'eguaglianza nelle successioni. Ciò può esser vero sino ad un certo punto; ma si è egli ben riflettuto ai danni reali che in molte circostanze ne avvengono al chiamato? Primamente è da considerarsi che chi era chiamato ad una primogenitura o ad una commenda o ad altri beni vincolati, spesso contrasse matrimonio sulla fede della legge che gli aveva riservato questo diritto, e che altre combinazioni di famiglia possono essere state formate sul fondamento che l'effetto di una tale legge fosse progressivo. Oltre a ciò, quante volte questo privilegio a favore di uno o più chiamati è stata cagione di disposizioni testamentarie di agnati o di altri parenti che ebbero appunto per iscopo di stabilire nelle famiglie quella eguaglianza che era perturbata dalle successioni vincolate? Sono moltissimi i casi nei quali, mercè la felice propagazione dello spirito di eguaglianza avvenuto nei rivolgimenti del nostro secolo, si è provveduto da testatori in modo che persone non chiamate a beni vincolati ricevessero un compenso che le agguagliasse a coloro cui le leggi riserbavano ancora una primogenitura, un fedecommissario, un maggiorasco o una commenda.

V'hanno infatti molti ascendenti, fratelli e zii, che, vedendo un nipote o un fratello in aspettativa di una successione vincolata, hanno disposto a favore di altri nipoti o fratelli, affine di pareggiare, per così dire, le partite, donde nascerebbe il grave inconveniente che chi aveva un giusto motivo di aspettare una parte precipua vincolata, venendo ora ad essere privato dei beni che gli erano assicurati, rimarrebbe in peggior condizione dei fratelli e delle sorelle favoriti espressamente a sue spese.